



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103 del 03.06.2011

COPIA

**Oggetto: Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari in sede civile numero 1623 del 16 novembre 2010. Rinuncia del Comune a interporre appello.**

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PIRAS ANTONIO	ASSESSORE	P
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
MELONI MARIA FEDELA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	A
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa numero 27/P9/06 in data 28 settembre 2006, elevato dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Cagliari, veniva contestata al signor Murgia Antonello, in qualità di legale rappresentante della ditta Superemme S.p.a., con sede legale in Dolianova, corso Repubblica 90 e sede amministrativa in Elmas, Strada Statale 130 km.6, la violazione delle norme di cui al Regolamento CE numero 2065/01 del 22 ottobre 2001 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002, in quanto, a seguito di ispezione in data 28 settembre 2006 in Sestu, presso la sede del Market Iperpan-Superemme, sito nella ex Strada Statale 131 al km.6,00, nel reparto pescheria veniva esposto alla vendita un misto di pesci riportanti in etichettatura la dicitura "misto frittura" anziché il nome delle specie ittiche presenti in prevalenza, codificate, come da documento di trasporto numero 11560 del 26 settembre 2006 della ditta Castelpesca, come "merluzzetti, fighe, sparlotte". Violazione per la quale è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.167,81, da versarsi a favore del Comune di Sestu in forza dell'articolo 12 della Legge Regionale Sardegna numero 5 del 18 maggio 2006;
- con nota in data 23 ottobre 2006 il legale rappresentante della Superemme, signor Murgia Antonello, presentava scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689 del 1981 avverso il suddetto verbale di accertamento;
- la documentazione di cui alle precedenti alinee veniva trasmessa dal Comune di Elmas, al quale erano state erroneamente recapitate, al Comune di Sestu con un'unica nota di accompagnamento registrata al protocollo 5999 del 15 marzo 2007;
- il responsabile del settore vigilanza, conseguentemente, emetteva propria ordinanza ingiunzione numero 13 del 16 ottobre 2009 ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689 del 1981, con la quale ingiungeva al signor Murgia Antonello, in qualità di legale rappresentante della Superemme S.p.a., il pagamento della somma di Euro 1.167,81;
- con ricorso depositato in Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari in data 16 novembre 2009 il signor Murgia Antonello, con il patrocinio degli avvocati Francesco e Matteo Arca, presentava ricorso in opposizione ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge 689 del 1981 avverso l'ordinanza ingiunzione numero 13 del 16 ottobre 2009, chiedendo l'annullamento della stessa;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari in data 25 febbraio 2010 si costituiva in giudizio il Comune di Sestu in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato in forza di delega dal responsabile del settore vigilanza dottor Pier Luigi Deiana e, in forza di sub delega di quest'ultimo, dall'istruttore di vigilanza dottor Franco Flavio Saddi, per resistere all'opposizione proposta dal signor Murgia Antonello;

Richiamato l'intero giudizio iscritto al Ruolo Generale 4709/2009;

Dato atto che, in corso di causa, con deliberazione della Giunta comunale numero 50 del 27 aprile 2010 è stato dato incarico all'avvocato Daniele Condemi del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari, via Caboni 10, di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nelle cause civili nanti l'autorità Giudiziaria scaturenti da ricorsi avverso sanzioni emesse dal Comando della Polizia Locale per violazioni al Codice della Strada, avverso ordinanze-

ingiunzioni prefettizie in materia di Codice della Strada e avverso ordinanze-ingiunzioni del Comando Polizia Locale per sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada; ivi comprese, pertanto, le ordinanze ingiunzioni scaturenti da sanzioni amministrative pecuniarie elevate da organismi diversi dal Comando, i cui proventi siano destinati al Comune di Sestu in virtù del citato articolo 12 della Legge Regionale Sardegna numero 5 del 18 maggio 2006;

Vista la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, dottoressa Siriana Porcedda, numero 1623 del 16 novembre 2010, pubblicata in data 1 febbraio 2011, non notificata dalla controparte, con la quale viene accolto il ricorso proposto dal signor Murgia Antonello e, per l'effetto, annullata l'ordinanza ingiunzione 13 del 16 ottobre 2009, con condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali che, compensate al cinquante per cento, sono liquidate in Euro 350,00, cui sommare gli accessori di legge, ossia 12 per cento per spese generali e 4 per cento per cpa (cassa previdenza avvocati), per un totale di Euro 409,50;

Dato atto che la sentenza è appellabile entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione, ossia entro il 1 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura civile, come novellato dalla Legge 69 del 18 giugno 2009;

Vista la nota dell'avvocato Daniele Condemi registrata al protocollo 9416 del 31 maggio 2011, con la quale sconsiglia all'Amministrazione comunale di interporre appello avverso la sentenza sopra citata;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dal legale del Comune e, pertanto, di non interporre appello;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

#### DELIBERA

Di non interporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari numero 1623 del 16 novembre 2010, pubblicata in data 1 febbraio 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor Murgia Antonello, in qualità di legale rappresentante della ditta Superemme S.p.a., con sede legale in Dolianova, corso Repubblica 90, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione numero 13 del 16 ottobre 2009 emessa nei suoi confronti dal responsabile del settore vigilanza a seguito del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa numero 27/P9/06 in data 28 settembre 2006, elevato dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Cagliari;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 31/05/2011

IL RESPONSABILE  
F.TO PIERLUIGI DEIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO ALDO PILI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/06/2011** al **22/06/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/06/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 07/06/2011